

SCHEMA DI REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI

(ai sensi dell'art. 9 l.r. 2.12.2009 n. 29 e s.m.i.)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina il diritto di uso civico sulle aree demaniali individuate nella Planimetria allegata sotto la lettera A, tenendo conto dalla loro funzione economica nonché di tutela e di valorizzazione ambientale e culturale, in una logica intergenerazionale.

ART. 2

DIRITTI DI USO CIVICO

I diritti di uso civico disciplinati dal presente Regolamento sono il diritto di legnatico e di pascolo.

ART. 3

REGIME GIURIDICO

1. I terreni ad uso civico sono inalienabili, inusucapibili, indivisibili, imprescrittibili e soggetti al vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale.

2. L'alienazione o il mutamento di destinazione dei terreni gravati da uso civico è possibile solo a seguito di provvedimento motivato del Comune, previa acquisizione di specifica autorizzazione da parte dell'Autorità regionale.

3. I beni di uso civico non possono essere oggetto di diritti a favore di terzi, salvo quanto previsto dagli artt. 10 e 12 del presente Regolamento.

ART. 4

TITOLARI DEL DIRITTO DI USO CIVICO

Il godimento dei diritti di uso civico dei beni, ai sensi dell'art. 26 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, spetta ai cittadini residenti nel Comune da almeno due anni.

ART. 5

NUCLEO FAMILIARE

1. Per nucleo familiare, ai fini del presente Regolamento, si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora nel Comune.

2. Il diritto all'uso civico viene esercitato, per conto di tutti i componenti del nucleo familiare, da un solo componente del nucleo stesso, purché maggiorenne. Un nucleo familiare può essere costituito da una sola persona.

3. L'appartenenza a nuclei familiari distinti sarà verificata dall'Ufficio Anagrafe mediante il rilascio del documento di stato di famiglia.

ART. 6

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI USO CIVICO

1. Il titolare del diritto di uso civico può esercitare il diritto di uso civico con il supporto di un coadiuvante, anche se non residente nel Comune.
2. Il titolare del diritto di uso civico manleva da qualsivoglia responsabilità il Comune e le figure responsabili individuate dall'apposito documento (Allegato C) per eventuali danni subiti dal coadiuvante.

ART. 7

GESTIONE E PARTECIPAZIONE

1. Nella gestione dei beni di uso civico, il Comune interviene in veste di rappresentante e coordinatore degli stessi e dei relativi proventi.
2. Il Comune promuove e partecipa al tavolo permanente di confronto sul patrimonio boschivo e i diritti di uso civico, avviato con i Comuni del comprensorio e con l'Ente di Gestione dei Sacri Monti.
3. Il Comune promuove in sede di tavolo di confronto di cui al comma precedente, attività di formazione e di aggiornamento sul bosco, sul suo utilizzo sostenibile e sulle misure e pratiche atte a mitigare il rischio incendio, anche con il coinvolgimento di realtà del terzo settore.
4. È organizzato annualmente un evento pubblico aperto alla cittadinanza, volto a far conoscere il bosco ed i diritti di uso civico.

CAPO II

DIRITTI DI USO CIVICO

SEZIONE LEGNATICO

ART. 8

DIRITTO DI LEGNATICO COMBUSTIBILE

1. Il diritto di legnatico combustibile consiste nel diritto di ottenere a titolo gratuito l'assegnazione, in conformità del presente Regolamento, di una quantità determinata di legname da ardere (cd. focatico) mediante:

- a) la raccolta libera di legna secca a terra, ivi inclusi la ramaglia, i cimali, le cortecce ed altri residui;
- b) il taglio di speciali lotti in piedi, previa realizzazione di una martellata da parte di tecnico forestale abilitato, secondo le specifiche selvicolturali previste del Piano di Gestione Forestale vigente.

2. Il limite massimo di prelievo annuo di legnatico, entro cui il singolo bando stabilisce lo specifico quantitativo di prelievo, è stabilito in centocinquanta (150) quintali per nucleo familiare.

3. È fatto divieto di commercializzare la legna da ardere raccolta od assegnata a fronte del presente Regolamento.

ART. 9

CRITERI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL DIRITTO DI LEGNATICO COMBUSTIBILE

1. La Giunta, preso atto degli approfondimenti istruttori emersi all'esito di confronto con l'Ente di Gestione dei Sacri Monti e i Comuni del comprensorio, in merito alla gestione ed alla valorizzazione pregressa del patrimonio boschivo e dei diritti di uso civico, annualmente definisce:

- a) le aree sulle quali consentire la raccolta libera della legna secca (di norma saranno preferiti i lotti liberi o le superfici gestite in forma diretta dal Comune);
- b) le eventuali aree ove consentire il taglio di speciali lotti in piedi, con previsioni di vincoli a che non siano tagliate solo le specie più gradite per comodità di intervento o maggiore qualità di focatico.

2. I criteri e le modalità di assegnazione del diritto di legnatico combustibile sono previsti in un bando di cadenza annuale, reso pubblico entro [●]

nell'albo pretorio, sul sito internet del Comune ed in altri luoghi idonei allo scopo.

3. Possono presentare richiesta di esercizio del diritto di legnatico combustibile i cittadini di cui al precedente art. 4, aventi una o più delle seguenti caratteristiche:

a) coltivatori diretti a titolo principale e/o imprenditori a titolo principale (la cui unica attività è l'agricoltura);

b) imprenditori agricoli e/o agricoltori con partita IVA (la cui prima attività non è l'agricoltura);

c) non agricoltori.

4. Il bando tiene conto dei seguenti criteri di precedenza:

a) coloro che non abbiano mai usufruito di tale diritto;

b) coloro che non abbiano usufruito del diritto, alla luce del bando precedente;

c) a parità di condizioni, la data della domanda di esercizio del diritto di legnatico combustibile.

5. Le domande devono essere presentate, anche in forma aggregata da più aventi diritto, entro la scadenza prevista dal bando attraverso gli appositi moduli predisposti dall'Amministrazione comunale.

6. L'Amministrazione comunale può valutare nel bando una durata pluriennale dell'assegnazione a fronte di motivate esigenze dell'avente diritto e/o del nucleo familiare.

7. Nel caso di assegnazioni di speciali lotti in piedi, il bando può derogare ai criteri di cui al precedente comma 4, ferma la valorizzazione del criterio di rotazione tra gli aventi diritto.

8. Nel caso di lotto non richiesto da alcuno tra gli aventi diritto, il lotto è dichiarato esuberante e può essere assegnato anche ai non aventi diritto, secondo le modalità previste dall'articolo successivo.

ART. 10

CONCESSIONI DI RISORSE BOSCHIVE ECCEDENTI LE RICHIESTE DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI USO CIVICO

1. Il Comune, tenuto conto delle valutazioni al precedente art. 9, comma 1, scaduto il termine del bando annuale per la presentazione delle domande da parte degli aventi diritto, può annualmente disporre di destinare la risorsa boschiva eccedente le richieste di esercizio di diritto di uso civico per progetti di cura colturale dei boschi, permettendo l'assegnazione di lotti ad imprese o l'esecuzione di appalti a macchiatico negativo e, se del caso, a macchiatico positivo, con esbosco della legna e prelievo da parte dell'impresa affidataria.
2. Le concessioni o gli interventi di taglio disposti entro la risorsa dichiarata in esubero vengono attivati, a fronte del Piano di Gestione Forestale vigente, in ragione delle finalità di salvaguardia dei valori ecosistemici del bosco, quale la valorizzazione paesaggistica, la prevenzione da incendi boschivi e la stabilità del popolamento
3. Le concessioni di cui al presente articolo sono affidate a fronte di procedure competitive rivolte anche ai non residenti.
4. I criteri e le modalità di assegnazione della risorsa in esubero sono previsti in un bando di cadenza annuale, reso pubblico entro il [●] nell'albo pretorio, sul sito internet del Comune ed in altri luoghi idonei allo scopo.
5. Per le concessioni di cui al presente articolo, potrà essere prevista una durata pluriennale, sulla base di specifiche valutazioni da parte dell'Amministrazione Comunale, e, qualora si tratti di macchiatico positivo, potrà essere richiesto un canone di concessione da versare al Comune con le modalità di cui all'art. 14 del presente Regolamento.
6. Il bando riconosce l'attribuzione preferenziale della concessione al taglio all'Ente di Gestione dei Sacri Monti per le aree di sua pertinenza, in merito

a cui il predetto Ente è comunque tenuto a validare gli interventi per quanto di sua competenza.

SEZIONE PASCOLO

ART. 11

DIRITTI DI PASCOLO

1. Il diritto di uso civico di pascolo consiste nell'utilizzo dei pascoli ricadenti nel demanio civico del Comune da parte degli aventi diritto che svolgono attività zootecnica con proprio bestiame, nei modi e nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.
2. Tale diritto può essere esercitato nelle seguenti forme: [●]
3. Il diritto di pascolo può essere esercitato dal [●] al [●] e solamente con capi di bestiame di proprietà dell'avente diritto.

ART. 12

CRITERI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL DIRITTO DI PASCOLO

1. Il Comune adotta apposito bando, entro il [●] di ogni anno, per l'assegnazione dei terreni su cui esercitare il diritto di pascolo. L'assegnazione avviene in base alla graduatoria predisposta in conformità a quanto previsto dal bando e ai seguenti criteri di precedenza:
 - a) coloro che non hanno usufruito del diritto nell'anno precedente per eccesso di richieste rispetto alla disponibilità;
 - b) coltivatori diretti titolari di diritti di uso civico proprietari di una consistenza di stalla inferiore a n. [●];
 - c) coltivatori diretti titolari di diritti di uso civico proprietari di una consistenza di stalla uguale o superiore a n. [●];

d) utenti titolari di diritti di uso civico proprietari di capi ovini, bovini, equini, anche se non coltivatori diretti;

e) a parità di condizioni, data di presentazione della comunicazione di voler usufruire del diritto di pascolo.

2. Le domande devono essere presentate entro la scadenza prevista dal suddetto bando attraverso gli appositi moduli predisposti dal Comune.

3. La concessione del terreno pascolivo ha durata [●].

4. Il Comune, scaduto il termine previsto dal bando per la presentazione delle domande da parte degli aventi diritto, può annualmente disporre di destinare i terreni adibiti a pascolo eccedenti le richieste di esercizio di diritto di uso civico ad allevatori foranei, dietro la corresponsione di un canone di concessione.

CAPO III

ELEMENTI DEL RAPPORTO CONCESSIONARIO

ART. 13

SUBCONCESSIONE

È vietata la subconcessione, anche parziale, a terzi del terreno, pena la decadenza dal diritto di utilizzo del terreno.

ART. 14

CANONE DI CONCESSIONE

1. Il Comune stabilisce un canone annuo per le concessioni tenendo conto del [●].

2. Il canone predetto viene aggiornato annualmente applicando la percentuale del 100% della media delle variazioni dell'indice ISTAT dei

prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativa all'anno precedente.

3. Limitatamente alle concessioni di cui al precedente art. 10, il canone può essere costituito oltre che da corrispettivo in danaro anche da lavori ed opere di interesse pubblico, secondo il discrezionale bilanciamento stabilito dall'Amministrazione Comunale in sede di gara, corrisposto mediante l'esecuzione, di lavori ed opere di interesse pubblico volti al:

a) a mitigare il rischio incendio, a tutela dell'abitato nonché del bosco e il suo ecosistema;

b) migliorare i terreni di uso civico oggetto di concessione;

c) miglioramento ambientale e possibilità di fruizione da parte della collettività del patrimonio comunale.

ART. 15

ESCLUSIONI

1. Non possono essere destinatari delle concessioni di cui al presente Regolamento coloro che risultano inadempienti nei confronti del Comune rispetto al pagamento di qualsiasi imposta o canone dovuto per legge o per contratto in forza di un atto di accertamento definitivo dell'inadempimento.

2. La sopravvenienza della condizione di inadempienza nei confronti del Comune comporta la revoca della concessione.

ART. 16

SORVEGLIANZA

Il Comune si riserva il diritto di verificare l'esercizio dell'uso civico durante il periodo di assegnazione. In caso di inadempienza, il Comune provvederà alla revoca motivata della concessione.

ART. 17

PERDITA DEI REQUISITI

1. La concessione e l'assegnazione vengono a cessare per tutti coloro ai quali viene a mancare anche solo uno dei requisiti previsti dal presente Regolamento.
2. In caso di decadenza della concessione l'Amministrazione Comunale riscuote ugualmente per intero il canone, ove previsto.

ART. 18

DECADENZA

Sono cause di decadenza dall'assegnazione e dalla concessione:

- a) la subconcessione, anche parziale, a terzi del terreno;
- b) il mancato pagamento del canone di concessione, ove previsto;
- c) qualsiasi forma di inadempienza, anche sopravvenuta o accertata successivamente all'assegnazione o alla concessione, rispetto al pagamento di qualsiasi imposta o canone dovuto per legge o per contratto in forza di un atto di accertamento definitivo;
- d) la perdita dei requisiti previsti dal presente Regolamento;
- e) l'esercizio effettivo del diritto di uso civico.

ART. 19

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento può essere soggetto di modifiche che potranno essere adottate successivamente dal Comune sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché in base a norme sopravvenute.
2. Le eventuali innovazioni, pena decadenza della assegnazione, dovranno essere integralmente accettate dagli assegnatari.

ART. 20

RINVIO

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni dettate nella l.r. dicembre 2009, n. 29 e s.m.i. e il decreto del Presidente della Giunta regionale 27 giugno 2016, n. 8/R e s.m.i., nonché dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 e della legge 20 novembre 2017, n. 168, oltre che ulteriore normativa di riferimento.

ART. 21

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi ulteriori 15 giorni di pubblicazione dall'esecutività della deliberazione consiliare di sua adozione.

NOTE

[1] Rif. art. 4: da specificare se si vuole effettivamente inserire un termine di maturata residenza, o se è sufficiente dimostrare un collegamento stabile con il territorio. La giurisprudenza non è concorde.

[2] Rif. art. 6: non essendo state reperite clausole analoghe, l'applicazione del comma 2 potrebbe essere di difficile applicazione o contestazione.

[3] Rif. art. 9: valutare se mantenere il riferimento alla Giunta comunale oppure mantenere un riferimento generico al Comune

[4] Rif. art. 12: per quanto riguarda il Comune di Ghiffa, si veda la convenzione del 17 febbraio 2020, n. 641, sottoscritta dall'Ente di Gestione dei Sacri Monti.

[5] Rif. art. 15.3: la disposizione si riferisce solo al diritto di legnatico, si può valutare se estenderla anche al pascolatico.

[6] Rif. a sezione “Pascolo”: sezione limitata solo al Comune di Premeno

Allegati

- A. Planimetria delle terre comunali appartenenti al demanio di uso civico
- B. Linee Guida per la procedura di individuazione degli aventi diritto interessati all'esercizio del diritto di uso civico
- C. Documento per l'identificazione, valutazione e prevenzione dei rischi presenti durante l'esercizio del diritto di uso civico
- D. Schema di bando per la manifestazione di interesse degli aventi diritto
- E. Moduli per la presentazione della domanda di assegnazione (legnatico)
- F. Schema di bando per la concessione di risorse boschive eccedenti le richieste di esercizio di diritto di uso civico
- G. Moduli per la presentazione della domanda di assegnazione (pascolatico)
- H. Schema di bando per la concessione di pascoli eccedenti le richieste di esercizio di diritto di uso civico